

**Definizione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11/2010, delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi agli enti e alle associazioni operanti in Valle d'Aosta, per le iniziative di promozione della legalità e della sicurezza sul territorio regionale volte all'informazione, all'educazione e alla sensibilizzazione sui rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, per l'anno 2017.**

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente disciplinare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza), definisce, per l'anno 2017, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi agli enti e alle associazioni operanti in Valle d'Aosta per le iniziative volte all'informazione, all'educazione e alla sensibilizzazione sui rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi i soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, della l.r. 11/2010 e in particolare:
  - 1.1 gli enti locali (Comuni e le forme associative di cui alla l.r. 6/2014);
  - 1.2 l'Azienda USL della Valle d'Aosta;
  - 1.3 le istituzioni scolastiche della Regione;
  - 1.4 le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla l.r. 16/2005;
  - 1.5 gli enti o le associazioni nazionali o regionali operanti in Valle d'Aosta;
  - 1.6 gli enti e le associazioni di cui alla l.r. 33/2006, ed in particolare:
    - 1.6.1 i soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, della l.r. 33/2006:
      - a) parrocchie;
      - b) enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
      - c) enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione e risultanti allo stato attuale:
        - Tavola Valdese;
        - Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno;
        - Assemblee di Dio in Italia (ADI);
        - Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI);
        - Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI);
        - Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI);
        - Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
        - Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;
        - Chiesa Apostolica in Italia;
        - Unione Buddista italiana (UBI);
        - Unione Induista italiana
    - 1.6.2 i soggetti individuati all'articolo 1, comma 2, della l.r. 33/2006 e precisamente gli enti senza scopo di lucro in ambito giovanile e adolescenziale, individuati ai sensi dell'allegato A della DGR n. 2034 del 27/7/2007 (Criteri e

modalità per l'individuazione degli enti senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l.r. 33/2006);

- 1.7 le organizzazioni sindacali dei lavoratori, di categoria, professionali e interprofessionali operanti in Valle d'Aosta.
2. I soggetti di cui ai punti 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, alla data di approvazione del presente disciplinare, devono essere costituiti da almeno sei mesi e, per i soggetti di cui al punto 1.5, dall'atto costitutivo o dallo statuto deve desumersi l'inesistenza dello scopo di lucro.

### Art. 3 (Tipologie di intervento)

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lett. dbis) e nel rispetto delle linee prioritarie definite, per l'anno 2017, dalla Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza di cui all'articolo 4 della l.r. 11/2010, sono finanziabili:
  - a) gli interventi educativi rivolti ai giovani e ai giovanissimi (presso i quali è diffusa l'abitudine a giocare on line) per un corretto approccio al gioco al fine di salvaguardarne la dimensione ludica e contrastarne l'evoluzione degenerativa in dipendenza patologica da gioco d'azzardo;
  - b) le azioni di informazione rivolte alle categorie esposte al rischio per sensibilizzarle sui rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo;
  - c) le iniziative di sorveglianza e monitoraggio delle persone più fragili ed esposte al rischio attraverso la collaborazione dei gestori dei locali pubblici/esercizi commerciali di raccolta del gioco;
  - d) gli interventi di sostegno e aiuto ai consumatori di gioco d'azzardo affetti da dipendenza e alle loro famiglie;
  - e) le iniziative di raccolta di dati e informazioni e/o studi e ricerche epidemiologici utili a conoscere meglio il fenomeno e i rischi di sviluppo della patologia, specie tra i giovani e i giovanissimi;
2. Nella definizione dei criteri per la concessione dei contributi sono maggiormente valutate le iniziative che prevedono l'azione integrata di soggetti diversi, istituzionali e non, le iniziative che mirano alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico nonché quelle che prevedono azioni ben specificate con obiettivi chiari e destinatari individuati;
3. Ogni soggetto di cui all'articolo 2 (*Soggetti beneficiari*) non può presentare più di un'iniziativa in qualità di richiedente; può, invece, partecipare in qualità di partner ad iniziative presentate da altri soggetti.
4. Il soggetto richiedente il contributo deve specificare se l'iniziativa è gestita direttamente o in partenariato con altri soggetti, indicando l'assenza di altre forme di finanziamento regionale per la medesima iniziativa.
5. L'iniziativa può prevedere al suo interno diverse azioni specifiche, purché coordinate e coerenti tra di loro, tutte finalizzate al raggiungimento del medesimo obiettivo.
6. Non saranno considerate ammissibili iniziative che non abbiano individuato chiaramente l'obiettivo che si vuole raggiungere.

### Art. 4 (Quantificazione del valore complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo)

1. Per l'anno 2017 il valore complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo è dato dalla sommatoria delle seguenti voci, fatto salvo quanto previsto al comma 2:

- a) spese strettamente connesse e necessarie alla realizzazione dell'iniziativa (per tutti i soggetti di cui all'art. 2);
- b) valorizzazione dell'attività (tempo di lavoro) del volontariato (ai sensi del comma 2 esclusivamente per i soggetti di cui ai punti 1.4, 1.5 e 1.6 del comma 1 dell'articolo 2).

La valorizzazione dell'attività resa dai volontari non deve superare:

- per le prestazioni ordinarie, i tetti massimi delle tariffe tabellari previste dal Contratto integrativo regionale al CCNL delle cooperative sociali;
- per le prestazioni altamente qualificate, o comunque non previste dal Contratto integrativo regionale al CCNL delle cooperative sociali, i tetti massimi delle tariffe specifiche previste dagli albi professionali o da eventuali tabelle regionali per le prestazioni professionali.

L'attività resa dai volontari è valorizzabile per un importo non superiore al 50% delle spese indicate alla lettera a);

- c) quota parte dei costi generali di gestione (ai sensi del comma 2 esclusivamente per i soggetti di cui ai punti 1.4, 1.5 e 1.6 del comma 1 dell'art. 2);

La quota parte dei costi generali di gestione sostenuti dal soggetto richiedente il contributo (affitto, acqua, riscaldamento, telefono, ecc.) può essere imputata alla specifica iniziativa presentata, nella misura massima del 10% della somma degli importi di cui alle lettere a) e b).

2. Le voci di cui alle lettere b) e c) del comma 1 possono essere contabilizzate nel valore dell'iniziativa esclusivamente dai soggetti di cui ai punti 1.4, 1.5 e 1.6 del comma 1 dell'articolo 2 (*Soggetti beneficiari*) e, solamente, per la quota non coperta da contributi erogati da altri soggetti pubblici o privati.
3. I soggetti di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.7 del comma 1 dell'articolo 2 devono dettagliare le spese di cui al comma 1, lettera a) nel modulo *Ib*, disponibile sul sito internet della Regione, unitamente alla quantificazione dei corrispondenti importi, da intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.
4. I soggetti di cui ai punti 1.4, 1.5 e 1.6 del comma 1 dell'articolo 2 devono dettagliare le voci di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nel modulo *Ibb*, disponibile sul sito internet della Regione, unitamente alla quantificazione dei corrispondenti importi, da intendersi comprensivi, per quanto attiene le voci di cui alle lettere a) e c), dell'imposta sul valore aggiunto.

## Art. 5

(Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo)

1. La documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità delle domande di contributo è costituita:
  - a) dalla domanda sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, da presentare in bollo, salvo i casi di esenzione, redatta utilizzando il modulo *I*, disponibile sul sito internet della Regione;
  - b) dalla scheda illustrativa dell'iniziativa, di cui al modulo *Ia*, disponibile sul sito internet della Regione;
  - c) per i soggetti beneficiari di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.7 del comma 1 dell'articolo 2, dall'elenco dettagliato delle spese strettamente connesse e necessarie alla realizzazione dell'iniziativa, di cui al modulo *Ib*, disponibile sul sito internet della Regione;

- d) per i soggetti beneficiari di cui ai punti 1.4, 1.5 e 1.6 del comma 1 dell'articolo 2, dal prospetto di quantificazione del valore complessivo dell'iniziativa (comprendente la valorizzazione del volontariato e la quota parte dei costi generali di gestione), di cui al modulo *Ibb*, disponibile sul sito internet della Regione.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve pervenire alla Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario (via de Tillier, 30, 11100 AOSTA) entro e non oltre **le ore 14:00 di venerdì 24 novembre 2017** con le seguenti modalità:
    - a) consegna a mano;
    - b) invio per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede, in tal caso, il timbro postale di spedizione;
    - c) con invio telematico da un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [sanita\\_politichesociali@pec.regione.vda.it](mailto:sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it), riportando in oggetto la seguente dicitura "Domanda di contributo ai sensi dell'art. 3 della l.r. 11/2010"; in questo caso la comunicazione dovrà soddisfare i requisiti richiesti dall'Amministrazione regionale (consultabili sul sito internet della Regione all'indirizzo [http://www.regione.vda.it/informazioni\\_utili/pec\\_i.aspx](http://www.regione.vda.it/informazioni_utili/pec_i.aspx)).
  3. La documentazione di cui al comma 1 pervenuta oltre il termine di cui al comma 2 è irricevibile.

#### Art. 6

(Termine per la conclusione dell'iniziativa)

1. Le attività relative alle iniziative presentate devono concludersi entro dodici mesi dalla data di protocollo della nota della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario con la quale si comunica al soggetto interessato l'approvazione della graduatoria e la concessione del contributo.

#### Art. 7

(Istruttoria e valutazione delle iniziative)

1. Tutte le domande presentate nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 5 (Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo) sono istruite dalla Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario che ne verifica la conformità a quanto stabilito dallo stesso articolo.
2. In caso di richiesta di chiarimenti ad integrazione della documentazione, il responsabile dell'iniziativa deve fornire tali elementi, a pena di esclusione, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Al termine dell'istruttoria le domande di contributo sono valutate dalla Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario, secondo i criteri di cui all'articolo 8 (Criteri di valutazione).

Art. 8  
(Criteri di valutazione)

1. La Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario valuta le iniziative e provvede a redigere una graduatoria assegnando ad ogni iniziativa un punteggio da 0 a 100, sulla base dei seguenti criteri:

**1. Rilevanza dell'iniziativa rispetto alle finalità della l.r. 14/2015 e della l.r. 11/2010 e, specificamente, a quanto stabilito dall'art. 3 (Tipologie di intervento)**

*Punti: da 0 a 25*

Il punteggio è attribuito in relazione alla minore o maggiore rilevanza dell'iniziativa rispetto alle finalità, stabilite dall'articolo 3, comma 1.

**2. Destinatari dell'iniziativa**

*Punti: da 0 a 20*

Il punteggio è attribuito in rapporto alla minore o maggiore presenza tra i destinatari dell'iniziativa della popolazione target (giovani, giovanissimi, soggetti esposti a rischio), nonché al numero dei destinatari che si prevede di coinvolgere nell'iniziativa.

**3. Partenariato**

*Punti: da 0 a 10*

Il punteggio è attribuito in rapporto alla presenza o meno di uno o più partner che partecipano con il soggetto richiedente alla realizzazione dell'iniziativa, come segue:

- Assenza di partner punti 0
- Partenariato formalizzato con un solo partner punti 7
- Partenariato formalizzato con almeno due o più partner punti 10

**4. Cofinanziamento dell'iniziativa da parte dei partner e/o di altri soggetti pubblici o privati**

*Punti: da 0 a 10*

Il punteggio è attribuito in rapporto al minore o maggiore cofinanziamento assicurato dai partner o da altri soggetti pubblici o privati, come segue:

- Assenza di cofinanziamento punti 0
- Cofinanziamento di almeno il 10% a carico di altri partner o di altri soggetti pubblici o privati punti 4
- Cofinanziamento di almeno il 20% a carico di altri partner o di altri soggetti pubblici o privati punti 7
- Cofinanziamento di almeno il 30% a carico di altri partner o di altri soggetti pubblici o privati punti 10

**5. Carattere innovativo dell'iniziativa proposta rispetto ad iniziative già realizzate sul territorio regionale**

*Punti: da 0 a 10*

Il punteggio è attribuito in rapporto al minore o maggiore carattere innovativo dell'iniziativa proposta.

**6. Stima sulla qualità dell'iniziativa**

*Punti: da 0 a 25*

Il punteggio è attribuito tenuto conto, anche, della presenza di risorse umane con competenze professionali specifiche (risultanti dai curricula presentati) e/o con esperienze pregresse nello specifico ambito della dipendenza da gioco patologico nonché dell'efficacia, in termini di risultati attesi (che dovranno essere esplicitati in modo dettagliato) dell'iniziativa.

2. Non sono ammesse a contributo quelle iniziative che non raggiungono il punteggio minimo di 40 punti.

#### Art. 9

##### (Determinazione del contributo)

1. Il contributo assegnato a ciascuna iniziativa, al lordo degli eventuali oneri fiscali, è pari al massimo al 30% del valore dell'iniziativa, come quantificato ai sensi dell'articolo 4 (Quantificazione del valore complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo), fermo restando che l'importo del contributo per ciascuna iniziativa non può comunque superare l'importo di euro 4.700,00 (somma corrispondente all'intera consistenza del fondo regionale per l'anno 2017).
2. Le iniziative saranno ammesse al contributo secondo l'ordine della graduatoria, predisposta dalla Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario, fino alla concorrenza dei fondi stanziati in bilancio.
3. Qualora i fondi stanziati non siano sufficienti per il finanziamento completo di tutte le iniziative utilmente collocate in graduatoria, spetta ai soggetti eventualmente beneficiari di contributo in misura inferiore a quella calcolata ai sensi del comma 1 decidere se accettare o meno il contributo.
4. Qualora il totale dei contributi erogabili, in applicazione del comma 1, sia inferiore allo stanziamento annuale, le somme residue costituiscono economie di spesa.
5. Il contributo di cui al comma 1 non è cumulabile con quelli previsti da altre leggi regionali per le medesime iniziative, come previsto dall'articolo 3, comma 4, della l.r. 11/2010.
6. In presenza di cofinanziamenti, sia pubblici che privati, questi concorreranno a coprire la parte restante del valore complessivo dell'iniziativa che rimane a carico del soggetto proponente.

#### Art. 10

##### (Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi)

1. Entro il 15 dicembre 2017 il dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario, sulla base dell'istruttoria effettuata e della valutazione delle iniziative presentate, provvede all'approvazione della graduatoria delle iniziative ammesse a contributo, alla quantificazione dei contributi nei limiti dei fondi disponibili, nonché alla contestuale assunzione dell'impegno di spesa e comunica, al legale rappresentante dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria, l'importo del contributo concesso.
2. Al legale rappresentante del soggetto utilmente inserito nella graduatoria, destinatario di un contributo in misura inferiore a quella spettante per insufficiente disponibilità di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 (*Determinazione del contributo*), viene assegnato un termine, non superiore a 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, per dichiarare alla Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario la decisione in merito all'accettazione o meno del contributo in misura ridotta. In caso di rifiuto del contributo parziale subentra il primo soggetto che segue in graduatoria, con facoltà di rinuncia come previsto al comma 3 dell'articolo 9.

## Art. 11

### (Modalità di erogazione del contributo)

1. L'erogazione dei contributi è disposta a saldo, in unica soluzione, a completa realizzazione dell'iniziativa, entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale.
2. L'erogazione dei contributi è condizionata all'utilizzo del logo ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, da apporre sul materiale di promozione delle iniziative e da richiedere a cura dei soggetti beneficiari del contributo ai competenti uffici regionali.

## Art. 12

### (Rendicontazione finale)

1. La rendicontazione finale, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dal responsabile dell'iniziativa, redatta utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario, deve pervenire alla stessa struttura entro 60 giorni dal termine ultimo previsto dall'articolo 6 (*Termine per la conclusione dell'iniziativa*) per la realizzazione dell'iniziativa, con le stesse modalità di cui al comma 2 dell'articolo 5 (*Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo*).
2. La rendicontazione finale comprende:
  - a) la domanda di liquidazione a saldo del contributo spettante;
  - b) la relazione conclusiva contenente la descrizione dettagliata dell'attività realizzata, dei tempi di realizzazione e del risultato raggiunto in termini di informazione e sensibilizzazione sui rischi del gioco d'azzardo e di prevenzione della dipendenza patologica;
  - c) per i soggetti di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.7 del comma 1 dell'articolo 2 (Soggetti beneficiari), un rendiconto analitico delle spese sostenute, in relazione a quelle indicate nel modulo *1b*, disponibile sul sito internet della Regione, con allegata copia dei documenti giustificativi delle spese indicate nel rendiconto, prodotti in conformità alla normativa fiscale vigente;
  - d) per i soggetti di cui ai punti 1.4, 1.5 e 1.6 del comma 1 dell'articolo 2, un rendiconto analitico delle spese dichiarate e dei costi sostenuti in relazione a quelli indicati nel modulo *1bb*, disponibile sul sito internet della Regione, con allegata copia:
    1. dei documenti giustificativi delle spese indicate nel rendiconto, prodotti in conformità alla normativa fiscale vigente;
    2. di un'autocertificazione, attestante la stima dei costi figurativi relativi alla valorizzazione del volontariato e la quota parte dei costi generali di gestione, imputabili all'iniziativa realizzata, indicati nel rendiconto.
3. Il valore complessivo rendicontato inerente all'iniziativa, di cui al comma 1 dell'articolo 4 (*Quantificazione del valore complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo*), non può superare l'importo originariamente preventivato.
4. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori a quelle previste nell'iniziativa approvata, o non pertinenti, il contributo è proporzionalmente ridotto e tale modifica comporterà, inoltre, per quanto attiene i soggetti indicati ai punti 1.4, 1.5 e 1.6 del comma 1 dell'articolo 2 (*Soggetti beneficiari*), una riduzione della base del calcolo per le voci di cui alle lettere b) e c) del modulo *1bb*, disponibile sul sito internet della Regione;

Art. 13  
(Revoca del contributo)

1. La revoca del contributo avverrà nei seguenti casi:
  - a) mancata ultimazione dell'iniziativa entro i termini stabiliti dall'articolo 6 (*Termine per la conclusione dell'iniziativa*);
  - b) iniziativa realizzata in modo sostanzialmente non conforme rispetto alla domanda presentata;
  - c) mancata presentazione della rendicontazione finale e/o della relativa documentazione, secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 12 (*Rendicontazione finale*);
  - d) mancata utilizzazione del logo ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, come previsto all'articolo 11, comma 2 (*Modalità di erogazione del contributo*).

Art. 14  
(Tutela della privacy)

1. Tutti i dati personali di cui l'amministrazione regionale viene in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento sono trattati esclusivamente per le finalità di cui alla l.r. 11/2010 e nel rispetto del d.lgs. 196/2003. Il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura Sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario.